

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/91
FINALIZZATI A CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE**
Gestione del Servizio di Manutenzione del Verde del Centro Sportivo Mattei di Via Caviaga
Gestione del servizio di facchinaggio e piccola manutenzione ordinaria

L'anno il giorno .. del mese di presso la sede del Comune di San Donato Milanese – Via Cesare Battisti n. 2

TRA

L'arch. Giampaolo Porta, nato a Milano il 01/01/1969 in qualità di Dirigente dell'Area Gestione Territorio, Urbanistica e Attività produttive del Comune di San Donato Milanese, in seguito chiamato **COMUNE** codice fiscale n. 00828590158;

E

Il sig. nato a il residente in via n., il quale, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante e pertanto abilitato alla sottoscrizione del presente atto, interviene, agisce e stipula esclusivamente in nome e per conto e interesse della COOP Sociale con sede legale in, via n. – Codice Fiscale – iscritta nella sezione "B" al n. dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, in seguito chiamata **COOP**.

Visti gli articoli 1,2,3,4,5,8,9, della Legge 381/1991 e l'art. 4 della L.R. 21/2003;

PREMESSO

- che con l'affidamento alla COOP delle attività oggetto della convenzione, l'ENTE e la COOP si pongono i seguenti obiettivi: consentire a persone in condizione di svantaggio un inserimento sociale, mediante l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa, specificatamente finalizzata al loro recupero, nell'ambito di un più complesso intervento di carattere assistenziale;
- che la COOP ha, quale finalità statutaria, l'inserimento di persone svantaggiate all'interno della propria organizzazione lavorativa, al fine di promuovere un processo di recupero e inserimento sociale delle stesse;
- che permangono per la COOPERATIVA le condizioni per l'iscrizione all'Albo regionale ai sensi della legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione prevede l'affidamento alla COOP dei servizi di seguito espressi:

1. *Gestione del Servizio di Manutenzione del Verde del Centro Sportivo Mattei di Via Caviaga* gli interventi esplicitati nell'allegato 1 "Attività di Manutenzione del Verde del Centro Sportivo Mattei di Via Caviaga" che si ritiene parte integrante della presente convenzione, gli interventi contenuti si ritengono esemplificativi ancorché non esaustivi di quanto può essere richiesto.
2. *Gestione del servizio di FACCHINAGGIO e PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA* degli stabili comunali; gli interventi esplicitati nell'allegato 2 "Attività di FACCHINAGGIO e PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA degli immobili comunali", che si ritiene parte integrante della presente convenzione, si ritengono esemplificativi ancorché non esaustivi di quanto può essere richiesto.

Quanto sopra espresso al fine della creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art.4, comma 1, della Legge n. 381/1991.

Ogni singolo intervento **si ritiene omnicomprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le forniture (compresi i materiali per le piccole manutenzioni) e le provviste necessarie a garantire l'esecuzione degli stessi a perfetta regola d'arte** e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente convenzione e nell'allegato 3 "Capitolato Prestazionale degli interventi", che si considera parte integrante del presente atto.

In considerazione della procedura di affidamento in concessione del Parco Mattei in fase di svolgimento, la COOP accetta che, in caso di assegnazione in corso di svolgimento della presente convenzione, il corrispettivo derivante dalle prestazioni per la manutenzione del verde del Parco Mattei non ancora svolte verrà convertito in prestazioni di piccola manutenzione del patrimonio comunale in integrazione alle attività già affidate.

Nell'ambito della medesima tipologia di lavorazioni sul verde è facoltà del Comune disporre – secondo esigenza - l'impiego del personale anche per l'esecuzione di interventi sul patrimonio a verde comunale, quali ad esemplificativamente e non esaustivamente, diserbo manuale e meccanico, rifilatura cigli stradali, pulizia aree verdi, ecc.

Art. 2 – RISPETTO DELLA CONVENZIONE

La COOP si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 (ed allegati attuativi) **nel rigoroso rispetto della presente Convenzione, nelle modalità e nei tempi indicati nel presente atto** tramite un'organizzazione e strutturazione aziendale idonee al raggiungimento sia dell'esatta fornitura, che delle finalità di inserimento previste come da progetto allegato alla presente convenzione nel quale vengono definite le finalità, gli obiettivi ed i risultati attesi oltre che ad essere elencato il personale impegnato per la fornitura del servizio.

Art. 3 – RESPONSABILI TECNICI DELLE ATTIVITA'

Per la COOP il responsabile delle attività oggetto è e responsabile dell'inserimento di persone svantaggiate è

Art. 4 - Obblighi della COOP

La COOP sociale si impegna:

- ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della legge 381/1991.
- ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio ecc.). La COOP si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/1991 per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
- a nominare un supervisore della COOP che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio;
- a rispettare per il personale impiegato nell'attività e per le persone svantaggiate inserite tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Nazionale di Settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stesi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando il D.Lgs. 196/2003;
- trattandosi un appalto di gestione di un servizio di tipo continuativo l'Aggiudicatario è obbligato, secondo quanto prescritto dall'art. 37 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo", ad assumere nei modi e condizioni previsti, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Cooperativa cessante, il personale addetto all'appalto, garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere, ivi compresi gli scatti di anzianità maturati;
- a garantire, in caso di necessità, l'assunzione di persone svantaggiate segnalate dal Settore dei Servizi Sociali dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL cooperative sociali;
- ad inviare all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, del personale che svolgerà il servizio stesso (anche eventuali sostituiti), ivi compreso il supervisore, con l'indicazione, per ognuno, dell'inquadramento nei livelli del CCNL. Ogni variazione dovrà esser comunicata all'Amministrazione prima che il personale non compreso nel suddetto elenco, già consegnato, sia avviato all'espletamento del servizio. Il mancato invio dell'elenco nei termini qui sopra indicati, comporterà l'applicazione della penale, ovvero qualora l'inadempienza dovesse persistere, questa sarà motivo di risoluzione contrattuale;
- ad informare il personale addetto al servizio delle modalità di espletamento dello stesso, rendendolo consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare affinché il personale della COOP mantenga il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- ad incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori;
- a trasmettere all'Ente ogni trimestre un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro contenente per ogni persona la residenza, la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie ed infortuni);
- a prevedere un'adequata sostituzione del personale che dovesse essere assente dal servizio (malattie, ferie, infortuni, ecc.);
- ad eseguire il servizio in oggetto con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti nella presente Convenzione, ed in particolare rispettando le prescrizioni indicate al successivo art.9;
- ad effettuare il servizio a perfetta regola d'arte, con ogni cura e sotto la personale sorveglianza del supervisore designato. All'uopo, la COOP garantisce di essere in possesso di mezzi e di attrezzature moderne ed idonee e di disporre di personale addestrato per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi della presente convenzione e secondo gli elaborati di gara;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive degli interventi così come previsti e indicati nel Capitolato Prestazionale degli interventi facente parte integrante della presente convenzione.

Art. 6 - Obblighi in materia di sicurezza

La COOP si impegna:

- all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori; nello specifico la COOP si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti dal D.Lgs. 81/2008 rimanendone a tutti gli effetti responsabile della loro attuazione;
- a fornire il Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 relativo al servizio da eseguire, in conformità alle disposizioni del Responsabile della Sicurezza dell'Ente;
- a fornire all'amministrazione comunale il nome dei:
 - datore di lavoro
 - medico competente
 - responsabile servizio prevenzione e protezione
 - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
 - addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
- a garantire la formazione, l'informazione e l'addestramento dei propri lavoratori come previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. al fine di tutelarne la salute e la sicurezza;
- a dotare il personale, a qualsiasi titolo dipendente o coordinato dall'Appaltatore stesso, di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle varie tipologie di attività oggetto dell'appalto, nonché di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi, così da assicurare la necessaria protezione all'operatore, verificando altresì il pieno rispetto dei relativi protocolli di utilizzo;
- a dotare il personale di tesserino di riconoscimento, preventivamente approvato dal Dirigente o suo delegato, che dovrà contenere foto, nome e cognome dell'operatore e indicazione della Ditta; In base alla determinazione n. 3/2008 dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi", si da atto che, per i servizi oggetto della presente convenzione sono presenti i seguenti rischi interferenti:
 - rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente;
 - potenziale contatto rischioso tra il personale della COOP e personale comunale/utenti.

L'Ente ha provveduto a redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti), allegato alla presente convenzione. La COOP dovrà sottoscrivere il DUVRI e, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI. Qualora le situazioni iniziali dovessero subire delle variazioni, la COOP dovrà provvedere ad informare e/o aggiornare l'Ente in riferimento ai rischi da interferenza.

Art. 7 – SOSTEGNO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE - CONDIZIONI DI SVANTAGGIO

L'Ente assicura le seguenti modalità di sostegno per il lavoro delle persone svantaggiate inserite: assistenza e feed back in itinere.

La COOP dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori nell'attività oggetto della presente convenzione é documentata agli atti della COOP. Dichiara altresì che a tali lavoratori sarà applicato il contratto di lavoro del settore Cooperative Sociali e quanto previsto nel successivo art. 8.

Art. 8 – NORME CONTRATTUALI

La COOP garantisce l'osservanza delle norme vigenti relative alle assicurazioni varie del proprio personale per infortuni sul lavoro, disoccupazione, invalidità e vecchiaia, nonché il rispetto di tutte le altre disposizioni vigenti in materia previdenziale e assicurativa o che potranno entrare in vigore nel corso dell'affidamento.

La COOP inoltre garantisce l'applicazione del contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali siglato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel caso che si tratti di dipendenti della COOP, mentre per i soci lavoratori, applicherà il proprio regolamento interno, rispettando la legge n.

142 del 03/04/2001” Revisione della legislazione in materia COOP, con particolare riferimento al socio lavoratore”.

La COOP assume qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Art. 9 – UTILIZZO LAVORATORI SVANTAGGIATI

La COOP si impegna a mantenere la percentuale minima di lavoratori di cui al secondo comma dell’art. 4 della L. 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

Art. 10 – VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

Al fine di garantire l’effettiva attuazione della presente convenzione l’Ente si riserva la facoltà di eseguire verifiche trimestrali sui risultati raggiunti nell’attività di inserimento lavorativo, attraverso contatti diretti con la struttura della COOP ed i lavoratori svantaggiati. Tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili della COOP sociale e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla COOP stessa.

La COOP é tenuta a redigere e a trasmettere all’Ente, se richiesta, una relazione finale circa i risultati raggiunti nell’attività di inserimento lavorativo.

Art. 11 – CORRISPETTIVO

L’Ente si impegna ad erogare per il servizio oggetto della presente convenzione il corrispettivo stabilito per **15 mesi** pari a totali € compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 2.200,00 per un totale di € oltre a IVA nella misura di legge, pari ad un canone mensile onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui al presente atto di € oltre Iva.

Gli oneri per la sicurezza per la riduzione delle interferenze sono riportati nel DUVRI; sono a carico della COOP gli oneri per la sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dai lavoratori della COOP la cui valutazioni è a carico della stessa COOP.

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fatture alla fine di ogni mese, regolarmente vistata dal Direttore del Servizio Lavori.

Con tale corrispettivo la COOP si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dall’Ente per i servizi di che trattasi o connessi o conseguenti al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo il tutto soddisfatto dall’Ente con il pagamento del corrispettivo di cui sopra.

Art. 12 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula ed in corso di validità della stessa, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

In ragione della possibile mutazione delle competenze gestionali del comune nel Parco Mattei, a richiesta del Comune stesso potranno essere convertite le prestazioni ivi previste verso altre strutture del patrimonio comunale senza alterazione della consistenza economica e durata della convenzione, nei limiti e facoltà di cui all’art. 106 D. Lgs. 50/2016.

Art. 13 – INADEMPIENZE E CLAUSOLE DI RISOLUZIONE

Si applica quanto previsto dal CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEGLI INTERVENTI (allegato 3).

Dell’avvenuta risoluzione è data notizia a cura dell’Ente al Servizio della Regione Lombardia competente in materia di cooperazione sociale.

Art. 14 – PENALITA’

Si applica quanto previsto dal CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEGLI INTERVENTI (allegato 3).

Art . 15 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio tra l'Ente e la COOP relativa all'applicazione delle norme contenute nella presente convenzione ed all'esecuzione degli obblighi da essa derivanti viene deferita al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Si applica quanto previsto dal CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEGLI INTERVENTI (allegato 3).

Art. 16 - DURATA

La presente convenzione ha validità di **15 (quindici) mesi** a partire dalla consegna.
Alla scadenza del periodo di conferimento del servizio, le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti.

È consentita la prosecuzione del servizio di piccola manutenzione per la durata pari al tempo corrispondente all'eventuale variazione derivante dallo stralcio della manutenzione del verde del Parco Mattei nel caso previsto all'art. 1, penultimo periodo.

Art. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

Art. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 4 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., è

Art. 19 - Esenzione della responsabilità solidale e subappalto

Si dà atto che l'Amministrazione Comunale non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti della Cooperativa appaltatrice non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.
Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 20 - Divieto di Cessione

È assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione della presente Convenzione ed il risarcimento di ogni danno e spesa del Comune, la cessione, anche parziale, del servizio oggetto della convenzione.

Art. 21 - Polizza fideiussoria

A garanzia della regolare esecuzione del servizio, la Cooperativa ha costituito ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 una cauzione pari a euro mediante fideiussione rilasciata da idoneo istituto valida per la durata della convenzione.

Art. 22 - Danni a Persone o Cose

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti della Cooperativa che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione.

La Cooperativa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine l'appaltatore ha provveduto a stipulare conformemente all'art. 19 del CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEGLI INTERVENTI:

- polizza assicurativa RC avente le caratteristiche di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per i danni comunque derivanti all'Amministrazione causati dal proprio personale e per la responsabilità civile verso terzi;

L'appaltatore in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Cooperativa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 24 - Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale di questa Convenzione ancorché non materialmente allegati:

- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi attestante l'iscrizione Iscrizione all'Albo Regionale nella sezione "B";
- Elenco operatori
- Elenco volontari
- Allegato 1 "Attività programmata di Manutenzione del Verde del Centro Sportivo Mattei di Via Caviaga";
- Allegato 2 "Attività di FACCHINAGGIO e PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA degli immobili comunali";
- Allegato 3 – capitolato prestazionale degli interventi;
- Allegato 4 - D.U.V.R.I.
- Allegato 5 - Planimetria Centro Sportivo via Caviaga
- Piano sostitutivo ed operativo di sicurezza, da redigersi a cura dell'Operatore aggiudicatario prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio;
- Garanzia fideiussoria
- Documento di valutazione dei rischi della cooperativa per le attività oggetto della presente convenzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- Polizza assicurativa di cui al precedente art. 21 e 22.

Art. 24 - Norme Applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato, si applicano le disposizioni del codice civile e le altre norme vigenti in materia.

COPIA DELLA PRESENTE CONVENZIONE SARA' INVIATA A CURA DELL'ENTE AL SERVIZIO COOPERAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Letto sottoscritto e confermato.

Per la COOP

Per Amministrazione Comunale